



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
(Provincia di Siena)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 21 DEL 29/01/2019**

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019 - CONFERMA.**

L'anno **2019**, addì **29** del mese di **gennaio** alle ore **13:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PAOLO CANOCCHI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
<b>CANOCCHI PAOLO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREUCCI LODOVICO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GALGANI ALBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>MORETTI MICHELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>COTOLONI ANNA MARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>AGGRAVI SOFIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **ANGELO CAPALBO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari  
Anno: 2018  
Numero: 1543

### OGGETTO

**IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019 - CONFERMA.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- la Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell'elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

**DATO ATTO** che il Comune di Colle di Val d'Elsa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha richiesto l'inserimento nell'elenco delle località turistiche e/o città d'arte presso la medesima Regione Toscana ed ha istituito l'imposta di soggiorno, prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, subordinando comunque l'applicazione dell'imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale con il quale è stato confermato l'inserimento del Comune di Colle di Val d'Elsa nell'elenco delle località turistiche e delle città d'arte della Toscana e comunque non prima del 1 gennaio 2012;

**VISTO** il Decreto Regione Toscana n. 32 del 12.01.2012 con il quale si è provveduto ad iscrivere il Comune di Colle di Val d'Elsa nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione dell'Imposta di soggiorno;

**VISTA** la legge Legge Regione Toscana n. 86 del 20.12.2016 ed in particolare il combinato disposto degli artt. 44 e 70, che vanno a disciplinare le "locazioni turistiche" ovvero gli alloggi aventi caratteristiche di civili abitazioni, locate esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicate, e regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione;

#### DATO ATTO:

- che il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- che a tutti gli effetti i fabbricati destinati alle locazioni turistiche vengono equiparate alle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione,
- che a partire dal 1° marzo 2019, coloro che danno in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche anche nel caso di forma indiretta, dovranno comunicare al

Comune competente per territorio e al Comune capoluogo le informazioni riguardo l'ubicazione degli alloggi e l'attività svolta, per essere inserite nell'elenco delle strutture con obbligo di comunicazione statistica degli arrivi e delle presenze, a pena di sanzione amministrativa;

- che il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero che la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - in cui viene statuito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,..."sono allegati al Bilancio di Previsione;

**VISTI** gli artt. 151 e 174 del suddetto D.Lgs 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

**PRESO ATTO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2018, è stato differito al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

**RICORDATO** che il Comune disciplina le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento, ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la relazione illustrativa presentata dal Responsabile AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, Prot. n. 1809 del 24/01/2019, che, dopo aver compiuto l'analisi sull'equiparazione a tutti gli effetti dei fabbricati destinati alle locazioni turistiche alle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, chiede di integrare la casistica relativa alle tariffe della medesima imposta, prevedendo l'inserimento, a seguito della LRT 86/2016, anche alle "locazioni turistiche", ovvero a quelle locazioni relative ad alloggi con caratteristiche di civile abitazione che non superano i 30 giorni di durata e pertanto non comportano obbligo di registrazione in riferimento alla normativa fiscale, come definite dall'art. 4 del D.L. 50/2017, per una tariffa di 1 euro per ogni pernottamento, adottando gli stessi criteri applicati per le strutture ricettive extralberghiere relativamente ad esenzioni, giorni di imposta, periodo di applicazione;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

**VISTO** l'articolo 3 "*Misura dell'imposta*" del sopracitato regolamento comunale, il quale prevede che l'imposta di soggiorno sia applicata per persona e per pernottamento e sia articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dall'articolo n. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

**TENUTO CONTO** che, per i motivi suddetti, si è fatto riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate e confermate le tariffe per l'anno d'imposta 2018;

**PRESO ATTO** che la Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, non ha riproposto il blocco degli aumenti delle imposte, delle tasse, dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote ed alle agevolazioni deliberate nell'anno 2018, pertanto normativamente è possibile istituire nuovi tributi così come ridurre e/o revocare le agevolazioni già concesse ai contribuenti;

**RITENUTO** indispensabile a questo punto stabilire la parte tariffaria dell'imposta di soggiorno, formulata nel rispetto delle modalità prima descritte ed anche in riferimento ai dettati normativi attualmente in vigore e del Regolamento Comunale prima richiamato, anche per l'anno 2019 confermando le tariffe nella stessa misura di quelle previste per l'anno 2018, qui di seguito riportate, ed inserendo anche le locazioni turistiche al punto G per tariffa di €1,00 per pernottamento come da richiesta del Responsabile AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, Prot. n. 1809 del 24/01/2019:

<b>STRUTTURE</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>IMPOSTA IN EURO PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO (fino a cinque consecutivi)</b>
<b>A -STRUTTURE ALBERGHIERE</b>	1,2 stelle	1,00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,00
	5 stelle	2,50
<b>B – CAMPEGGI AREE ATTREZZATE CAMPER</b>	1,2,3, 4 stelle	1,00
<b>C- STRUTTURE EX ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA</b>	Ostelli, Casa per ferie	1,00
<b>D- STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERE DI CIVILE ABITAZIONE</b>	Affittacamere professionali e non professionali Case Vacanze Residenze d'epoca	1,00
<b>E- RESIDENCE</b>	2,3,4 chiavi	1,00
<b>F. AGRITURISMO</b>	1,2,3 girasole/i	1,00
<b>G. LOCAZIONI TURISTICHE</b>	Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione per periodi inferiori a 30gg	1,00

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 - Servizi Finanziari" - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa – ed in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) per quanto espresso in premessa di stabilire, per l'anno 2019, l'imposta di soggiorno nelle misure in premessa indicate, anche nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, confermando le stesse misure d'imposta determinate per l'anno 2018;
- 2) di inserire per i motivi espressi in premessa la fattispecie delle "locazioni turistiche", ovvero quelle locazioni relative ad alloggi con caratteristiche di civile abitazione che non superano i 30 giorni di durata e pertanto non comportano obbligo di registrazione in riferimento alla normativa fiscale, come definite dall'art. 4 del D.L. 50/2017, per una tariffa di 1 euro per ogni pernottamento, adottando gli stessi criteri applicati per le strutture ricettive extralberghiere relativamente ad esenzioni, giorni di imposta, periodo di applicazione;
- 3) di precisare, quindi, che le misure dell'importo di soggiorno stabilite per l'anno 2019 sono le seguenti:

<b>STRUTTURE</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>IMPOSTA IN EURO PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO (fino a cinque consecutivi)</b>
<b>A -STRUTTURE ALBERGHIERE</b>	1,2 stelle	1,00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,00
	5 stelle	2,50
<b>B – CAMPEGGI AREE ATTREZZATE CAMPER</b>	1,2,3, 4 stelle	1,00
<b>C- STRUTTURE EX ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA</b>	Ostelli, Casa per ferie	1,00
<b>D- STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERE DI CIVILE ABITAZIONE</b>	Affittacamere professionali e non professionali Case Vacanze Residenze d'epoca	1,00
<b>E- RESIDENCE</b>	2,3,4 chiavi	1,00
<b>F. AGRITURISMO</b>	1,2,3 girasole/i	1,00
<b>G. LOCAZIONI TURISTICHE</b>	Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione per periodi inferiori a 30gg	1,00

- 4) di provvedere all'invio di tale deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, così come da normativa in materia;
- 5) stante l'urgenza, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-  
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
DOTT. PAOLO CANOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. ANGELO CAPALBO



**Comune di Colle di Val d'Elsa**  
(Provincia di Siena)

**PARERE TECNICO**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 1543/2018**

**OGGETTO:**IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019 - CONFERMA

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

---

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI  
COLLE DI VAL  
D'ELSA**  
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 1543/2018**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE

Parere di regolarità contabile.

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)